



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

ORIGINALE

SETTORE IV FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE N° 302 DEL 15/10/2020

OGGETTO: OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020"

Il Responsabile del Settore IV Finanziario

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 28.03.2001, modificata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2002 e n. 198 del 15.12.2005, e n. 24 del 22/2/2007 e s.m.i. con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento degli uffici e servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 28 del 02.09.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Menciassi Barbara veniva nominata responsabile del Settore IV Finanziario fino all'individuazione di specifico personale categoria D;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato provvisoriamente il piano esecutivo di gestione (PEG) dell'anno 2020 e sono state assegnate le risorse ai responsabili di settore;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 25.08.2020 ad oggetto "Variazione di bilancio e PEG 2020-2022";

Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2020;

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI** inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - X. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta agli accordi pertinenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa «*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge

Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 94, del 12/10/2020, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2020 per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- ☞ l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- ☞ l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 436, della Legge n. 147/2013 e pertanto si è ritenuto opportuno rettificare l'importo unico consolidato anno 2017, distinguendo tra le voci portate in detrazione al fondo nell'anno 2017 la decurtazione consolidata che grava sul fondo calcolata a suo tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 436, della Legge n. 147/2013, pari ad € 10.197,02 per evidenziarla rispetto alle altre decurtazioni operate per trasferimento di funzioni, individuazioni nuove P.O.;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dispone:

«..Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa al richiamato D.M. pubblicata in data 08/06/2020, ha chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato (rapportato alla percentuale di part time), di qualifica non dirigenziale, è inferiore a quello presente alla data del 31/12/2018, fatta eccezione per una figura art. 110 TUEL, assunta con contratto a tempo determinato l'01/06/2020, titolare di posizione organizzativa. Per tale posizione si ritiene non possibile adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, in quanto la nota della RGS prot. n. 179877 del 28/09/2020 esclude che per il personale a tempo determinato possa essere adeguato il limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 del medesimo trova imputazione giuridica e contabile nel bilancio dell'ente, secondo le indicazioni dell'art. 33, comma 2 del D.L. n 34/2019;

Considerato che non si ritiene possibile adeguare «in aumento» il limite iniziale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e la conseguente possibilità di adeguamento «in aumento», ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, conv.to in Legge n. 58/2019, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati occupazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):
 - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con le rettifiche sopra esposte), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per Euro 86.940,10;
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - ⌚ lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dal 01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 1.830,40;
 - ⌚ lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – Euro 2.167,62;
 - ⌚ lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di
 - ⌚ XIII mensilità - Euro 2.208,83 (personale cessato nel 2017 e nel 2018);

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 68, comma 1, eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da economie fondo straordinario anno precedente, Euro 148,27;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti dalla richiamata deliberazione della G.C. n. 94/2020, a seguire specificati:

- art. 67, comma 4: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - Euro 8.899,39;
- art. 67, comma 5, lett. b): incremento per obiettivi dell'ente – Euro 10.300,61;

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: Euro 23.000,00;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte variabile – ammonta ad € 42.348,27;

Evidenziato quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020 è pari ad **Euro 135.495,22**;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- ⌚ dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- ⌚ dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- ⌚ dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- ⌚ dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Capannoli:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui al più volte richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi ad € 137.830,89 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 144.444,77 come rilevato dalla successiva tabella riassuntiva:

	ANNO 2016
--	-----------

TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 137.830,89	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	€ 10.197,02	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (ATT. LIMITE RGS CIRC. N. 18/2018)		
TOTALE		€ 127.633,87
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 32.471,20	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 32.471,20
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 41.750,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		€ 7.532,10
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017		€ 144.444,77

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo sopraccitato;

Considerato che il Comune:

- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono comunque avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, presentando un risultato di competenza dell'esercizio 2019 non negativo;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le risorse stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 135.495,22, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il fondo così costituito consente di rispettare i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'ALLEGATO B alla presente determinazione;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storizzate	€. 45.769,23
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	€. 10.158,12
Indennità educatrici ed insegnanti	
Indennità ex VIII livelli	

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ribadito, anche alla luce di quanto già evidenziato nella premessa del presente provvedimento, che l'ente dovrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, in caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito, in adeguamento al limite iniziale del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del settore IV- settore Finanziario, come nominato con decreto sindacale numero 28 del 02/09/2020;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 135.495,22, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- 3) **Di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

- 4) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
- 5) **Di dare atto** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storizzate	€. 45.769,23
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	€. 10.158,12
Indennità educatrici ed insegnanti	
Indennità ex VIII livelli	

- 6) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 7) **Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 9) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto, Responsabile del settore IV – settore Finanziario, Dott.ssa Barbara Menciacchi.

IMPUTAZIONE CONTABILE

ANNO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	N° IMPEGNO	CREDITORE	IMPORTO

Totale spesa

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell'allegata attestazione di copertura finanziaria.

Il Responsabile

Barbara Menciassi / ArubaPEC S.p.A.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**



ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 86.940,10
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	€ 2.208,83
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
...	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 2.208,83
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 1.830,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 2.167,62
... ..	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 3.998,02
Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	€ 8.899,39
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	€ 10.300,61
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 19.200,00
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	€ 148,27
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (sino anno 2015)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	€ 23.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI IMU TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 23.148,27
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 135.495,22
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 108.348,93
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 27.146,29
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	€ 10.197,02
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	

RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI....esternalizzazione asilo nido	
TOTALE DECURTAZIONI	
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 125.298,20
EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17 (se l'ente sceglie di ridurre il fondo)	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€. 31.394,81

ALLEGATO B
VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
		ANNO 2016		ANNO 2020
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 137.830,89		€ 135.495,22	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	€ 10.197,02		€ 10.197,02	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (RGS CIRC. 18/2018)				
TOTALE		€ 127.633,87		€ 125.298,20
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 32.471,20		€ 27.146,29	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 32.471,20		€ 27.146,29
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 41.750,00		€ 34.394,05
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL				
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO				
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		€ 7.532,10		€ 7.532,10
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA		€ 144.444,77		€ 140.078,06

ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
EVENTUALE DECURTAZIONE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (se l'ente sceglie di ridurre il fondo)				